

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE DELEGAZIONE DI RIMINI

Stagione Sportiva 2023/2024

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2023/2024, del Campionato della Categoria Giovanissimi UNDER 15 PROVINCIALE RIMINI.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al Campionato Giovanissimi UNDER 15 PROVINCIALE RIMINI

Possono partecipare all'attività i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2010) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2009). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011) dopo il compimento del 12° anno di età.

Non possono partecipare i nati nel 2012, nemmeno dopo il compimento del 12° anno di età.

Art. 3 – Articolazione del Campionato Giovanissimi UNDER 15 PROVINCIALE DI RIMINI

I Campionati sono organizzati e gestiti dalla Delegazione di RIMINI

L'organico del Campionato GIOVANISSIMI UNDER 15 è di 27 squadre suddiviso in due gironi, con partite di andata e ritorno così suddivise:

GIRONE A:

A.S.D. ACADEMY RICCIONE
A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE
A.S.D. ALTA VALCONCA
A.S.D. ASAR ACCADEMIA CALCIO
ANR CITTA DI CATTOLICA
FC F.C.YOUNG SANTARCANGE sq.B *
S.S.D. MISANO *
A.S.D. MORCIANO CALCIO
ASD.CG PROMOSPORT
A.S.D. REAL SAN CLEMENTE
ASR SAN MARINO ACADEMY
A.POL. STELLA
A.S.D. TROPICAL CORIANO

GIRONE B

A.S.D. ACCADEMIA RIMINICALCIO VB *
A.S.D. ATHLETIC POGGIO
U.S.D. CORPOLO
SSDARL F.C.YOUNG SANTARCANGELO
U.S. PIETRACUTA
A.S.D. SRLSSD POLISPORTIVA GARDEN
A.S.D. RIVER DELFINI 2018 *
SAN MARINO ACADEMY sqB *
A.S.D. SAN VITO
POL. SANGES
TROPICAL CORIANO sq.B *
A.S.D. VERUCCHIO
ANR VICTORIA
F.C.D. VIS NOVAFELTRIA CALCIO
*SQUADRE FUORI CLASSIFICA

La Delegazione si riserva l'organizzazione di una "Coppa Primavera" che coinvolgerà tutte le società non qualificate alla fase finale, da effettuarsi al termine dei gironi di ritorno. La formula verrà definita in base al numero delle squadre partecipanti.

Art. 4 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni della partita previste per l'effettuazione delle sostituzioni.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- a. nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente di parte, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- b. soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente di parte), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con quello eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Art. 5 La disputa delle gare

1. La sessione ordinaria dei Campionati si svolge con gare di andata/ritorno; tempi di gioco 2 x 35 minuti.

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Campionato per la compilazione delle relative classifiche dei gironi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF. Pertanto si procederà senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d. del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e. del sorteggio a cura della Delegazione di Rimini.

Art. 6 Fasi Finali per determinare la vincente del Campionato Giovanissimi UNDER 15 PROVINCIALE RIMINI

Per determinare la vincente del campionato al termine delle partite dei gironi, la prima classificata del girone A incontrerà la seconda classificata del girone B e la prima classificata del girone B incontrerà la seconda classificata del girone A, in gara unica in casa della squadra prima classificata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno, in caso permanga la situazione di parità al termine degli stessi accederà alla finale la squadra prima classificata al termine del campionato.

La finale si disputerà in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Le due squadre eliminate in semifinale disputeranno la finale per il 3[^]/4[^] posto, secondo la stessa formula e modalità previste per la finale per il titolo provinciale.

La vincitrice della gara di finale sarà campione provinciale UNDER 15 e sarà ammessa a partecipare al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025, salvo eventuali preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S.

Al termine del campionato, la perdente la gara di finale e la vincitrice della finale 3[^]/4[^] posto parteciperanno alla fase di qualificazione al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025, che sarà gestita dal C.R.E.R. e si svolgerà secondo le modalità di prossima pubblicazione sui CU CRER.

Art. 7 Giustizia Sportiva Fase Finale: limitatamente alle fasi finali, trattandosi di gare di play-off si applica l'art. 19 co. 8 del Codice Giustizia Sportiva:

- le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano prodotto una squalifica, non hanno efficacia;
- la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari... omissis... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio - promozione previste dall'art. 49 lett. c) punto 1), 24 sesto capoverso NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 co. 6.

Art. 8 Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento della L.N.D., del C.U. n. 1 del SGS, del C.U. n. 1 del 04.07.2023 del C.R.E.R. e C.U. C.R.E.R. n. 23 del 13.09.2023.

Art. 9 Norme Generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione e insindacabile giudizio della Delegazione di Rimini con apposito documento che verrà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.